Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 1° agosto 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Concorso per esami a trecentonovantatre posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza (gruppo C) riservato al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali.

Concorso per esami a ottocentosettantasette posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, riservato al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali.

Concorso per esami a milletrecentottanta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro (gruppo C) riservato al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali.

Concorso per esami a trecentotrenta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari (gruppo C) riservato al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali.

Concorso per esami a ottocentosettantuno posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, riservato al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali.

Concorso per esami a ottocentonovantaquattro posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, riservato al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali.

Concorsi per titoli a duecentonove posti di inserviente in prova nei ruoli del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, degli Uffici del registro e delle Conservatorie dei registri immobiliari, riservati al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali.
(da 2978 a 2986)

Supplemento n. 2.

Concorso per esami a venti posti di ingegnere aggiunto in prova nel ruolo di gruppo A del personale degli uffici tecnici delle Imposte di fabbricazione. (Decreto Ministeriale 9 maggio 1949).

Concorso per esami a sessantacinque posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici). (Decreto Ministeriale 9 maggio 1949).

Concorso per esami a cinquanta posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici). (Decreto Ministeriale 9 maggio 1949).

Concorso per esami a centocinque posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale provinciale delle Dogane. (Decreto Ministeriale 9 maggio 1949).

Concorso per esami a quarantacinque posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione computisti). (Decreto Ministeriale 9 maggio 1949).

Concorso per esami a cinquantacinque posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale delle Dogane. (Decreto Ministeriale 9 maggio 1949).
(da 2987 a 2992)

Supplemento n. 3.

Concorso a ventinove posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Concorso per esami a seicentosettantuno posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Concorso per esami a seicento posti di computista in prova nel ruolo di gruppo C dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Concorso per esami a novantadue posti di disegnatore in prova nel ruolo di gruppo C dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.
(da 2993 a 2996)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 1° agosto 1947
registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1947
registro Presidenza n. 9, foglio n. 388.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

LANFRANCO Eros fu Michele e fu Camilla Galliani, nato a Genova nel 1906, partigiano combattente (*alla memoria*). — Animato da fervidi sentimenti di libertà e di amor di Patria, dedicò tutto se stesso alla lotta contro i nazifascisti. Organizzatore di nuclei di resistenza armata e delle prime organizzazioni militari « Giustizia e Libertà » della zona affrontò pericoli di ogni genere, nonchè gravi rischi nel costituire depositi di armi e munizioni destinati ad alimentare la lotta. Impiantò una delle prime stazioni radio trasmittente della Liguria in collegamento col Comando alleato di Algeri, raccolse e fornì importanti notizie di carattere politico militare. Arrestato dalla Gestapo e deportato in campo di concentramento, sopportò sevizie e torture inenarrabili e dopo lungo martirio esalava lo spirito invincibile col pensiero rivolto alla Patria. — Genova, settembre 1943-marzo 1944. Mauthausen, Melk, marzo-settembre 1944.

MEDAGLIA D'ARGENTO

FAZIO Manlio di Alfonso e di Mursia Teresa, nato a Caltanissetta nel 1922, partigiano combattente (*alla memoria*). — Sensibile al richiamo della Patria oppressa, fin dal settembre 1943, scelse la via dell'onore e del sacrificio entrando a far parte delle prime formazioni partigiane. Assegnato a compiti sanitari perchè studente di medicina, li disimpegnò distinguendosi sempre per perizia e spirito di sacrificio. Assunto il comando di un distaccamento partigiano, durante un forte rastrellamento operato da preponderanti forze avversarie, riuscì a sottrarsi alla stretta nemica ed a porre in salvo i compagni di fede. Con pronta iniziativa accorse in aiuto di altro distaccamento partigiano duramente impegnato e dopo parecchie ore di cruenta lotta riuscì ad evitare il sicuro annientamento. Ricevuto l'ordine di ripiegare in territorio francese, abbandonò la sua posizione solo dopo aver predisposto ed effettuato il trasporto di tutti i partigiani feriti affidati alle sue cure. Spossato dalle fatiche e dagli stenti, immolò in terra straniera la sua giovane e pura esistenza col nome della Patria adorata sulle labbra. Fulgido esempio di patriottismo e di completa dedizione alla causa della libertà. — Valle di Lanzo, 15 settembre-4 ottobre 1944.

GALLIANO Rocco fu Emilio e di Paolasso Tersilia, nato a Pinasca (Torino) nel 1920, soldato di artiglieria, partigiano combattente (*alla memoria*). — Partigiano valoroso ed ardito in diverse e rischiose operazioni di guerra si impose e si distinse sempre per capacità ed intelligente spirito di iniziativa. Catturato dal nemico, rifiutò ogni possibilità di salvezza offertagli in cambio di delazione, affrontando serenamente la morte e sostenendo, con l'esempio e la parola i compagni nell'ora della prova suprema. — Rivoli, 25 febbraio 1944.

(2782)

Decreto 14 giugno 1947
registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1947
registro Presidenza n. 8, foglio n. 346.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

RAINERI Gianni di Maurizio e di Eula Anna, nato a Villanova Mondovì (Cuneo) nel 1919, partigiano combattente. — Comandante di reparto operante, trovandosi appostato con pochi uomini presso una rotabile, attaccava con gran decisione una forte autocolonna tedesca in marcia. Nel violento combattimento che ne seguiva, sapeva condurre l'azione con tale abilità e audacia, da infliggere al nemico gravi perdite in morti e feriti, senza subirne alcuna. Non pago, si slanciava all'assalto arditamente trascinando i compagni in un'epica azione, che sgominava i tedeschi superstiti, e catturava 28 prigionieri e tutto il materiale bellico. — Pogliola, 20 ottobre 1944.

(2777)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949, n. 451.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 13 luglio 1939, n. 1168, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2029, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, con il quale sono state istituite le Facoltà di lettere e filosofia, scienze matematiche, fisiche e naturali e d'ingegneria;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 808, con il quale sono stati istituiti appositi Comitati tecnici per le predette tre Facoltà universitarie;

Vedute le proposte relative a modifiche da apportarsi allo statuto dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i regi decreti sopra indicati, è così modificato:

CAPITOLO III

Art. 21. — Alla Facoltà sono annessi gli istituti di merceologia (comprendente il laboratorio di merceologia ed il museo merceologico), di matematica applicata, di ragioneria, di tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale, di geografia, di statistica, di politica economica e finanziaria e di economia politica.

Per questi istituti valgono, in quanto applicabili, le norme dell'art. 15.

Dopo l'art. 45 vengono inseriti i seguenti articoli col relativo spostamento di quelli successivi.

CAPITOLO VI

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Art. 46. — La Facoltà di lettere e filosofia conferisce i seguenti titoli:

a) laurea in lettere;
b) laurea in filosofia.

Art. 47 — Tanto per la laurea in lettere quanto per la laurea in filosofia, la durata del corso degli studi è di quattro anni, e titolo d'ammissione è il diploma di maturità classica.

Art. 48. — *Laurea in lettere.* Il corso degli studi per il conseguimento della laurea in lettere si distingue in due indirizzi: classico e moderno.

Gli insegnamenti del corso sono i seguenti:

Fondamentali comuni ai due indirizzi:

1) letteratura italiana;
2) letteratura latina;
3) storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
4) geografia;
5) filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di: filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia).

Fondamentali per l'indirizzo classico:

1) letteratura greca;
2) storia greca;
3) glottologia;
4) archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Fondamentali per l'indirizzo moderno:

1) filologia romanza;
2) storia medioevale;
3) storia moderna;
4) storia dell'arte medioevale e moderna.

Complementari:

1) filologia greco-latina;
2) grammatica greca e latina;
3) epigrafia greca;
4) papirologia;
5) antichità greche e romane:
6) topografia dell'Italia antica:
7) storia della letteratura latina medioevale;
8) storia della lingua italiana;
9) storia del Risorgimento;
10) sanscrito;
11) filologia bizantina;
12) filologia germanica;
13) filologia slava;
14) paleografia e diplomatica;
15) paletnologia;
16) lingua e letteratura francese;
17) lingua e letteratura tedesca;
18) lingua e letteratura inglese;
19) lingua e letteratura spagnola;
20) lingua e letteratura neo-greca;
21) lingua e letteratura romena;
22) lingua e letteratura russa;
23) lingua e letteratura ungherese;
24) lingua e letteratura albanese;
25) storia delle religioni;
26) storia del cristianesimo;
27) letteratura cristiana antica;
28) biblioteconomia e bibliografia;
29) uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale;
30) storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.

Lo studente deve seguire i corsi e superare gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo prescelto e di altri otto insegnamenti scelti fra i fondamentali del diverso indirizzo e fra quelli complementari. Almeno tre degli insegnamenti fondamentali o complementari debbono essere seguìti per un biennio, e comportano ciascuno due esami; per un quarto e un quinto insegnamento seguìto eventualmente come biennale lo studente può ridurre corrispondente-

mente di uno o due il numero degli insegnamenti che deve scegliere. Lo studente deve inoltre superare una prova scritta di traduzione latina.

Uno o due degli insegnamenti complementari possono anche essere sostituiti dallo studente, ottenuta l'approvazione del preside, con una o due discipline di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà dell'Ateneo. Lo studente deve richiedere tempestivamente l'approvazione del preside per ogni modificazione che intenda apportare, nei limiti sopra indicati, al piano di studi pubblicato anno per anno dalla Facoltà, e deve presentare tempestiva domanda alla Facoltà, qualora intenda cambiare l'indirizzo degli studi prescelto all'atto dell'iscrizione.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside della Facoltà.

Art. 49. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta, su argomento concordato almeno un anno prima con il docente di uno degli insegnamenti fondamentali, o di quelli complementari che siano attinenti all'indirizzo prescelto. La tesi dattilografata deve essere depositata in segreteria, in almeno in tre copie identiche, un mese prima dell'inizio della sessione di laurea.

All'esame di laurea lo studente può inoltre presentare, a sua richiesta e come titolo di merito, una o due tesine orali o scritte, su qualsiasi argomento che sia stato oggetto di una sua esercitazione scolastica in un qualunque anno di corso, quando abbia ottenuto per il suo lavoro l'approvazione del docente della rispettiva disciplina.

Art. 50. — I laureati in filosofia sono iscritti, su loro domanda, al quarto anno di corso per la laurea in lettere, e per essere ammessi all'esame di laurea debbono seguire gli insegnamenti e superare gli esami (su programma dell'anno in corso) qui sotto notati:

a) per l'indirizzo classico: 1) letteratura italiana; 2) letteratura latina; 3) letteratura greca; 4) geografia; 5) glottologia; 6) archeologia e storia dell'arte greca e romana; 7) prova scritta di latino;

b) per l'indirizzo moderno: 1) letteratura italiana; 2) letteratura latina; 3) filologia romanza; 4) geografia; 5) storia medioevale oppure storia moderna; 6) storia dell'arte medioevale e moderna; 7) prova scritta di latino.

Art. 51. — I laureati in giurisprudenza, e i laureati dei corsi quadriennali di lingue e letterature straniere e di magistero che siano forniti del diploma di maturità classica, possono essere iscritti al terzo anno del corso per la laurea in lettere; e il Consiglio di Facoltà, tenuto conto della precedente carriera universitaria dei singoli, stabilisce il loro piano di studi, inserendovi in ogni caso le materie e le prove fissate a seconda dell'indirizzo nel disposto dell'articolo precedente, in armonia con il generale ordinamento didattico del corso per la laurea in lettere.

I laureati di altri corsi e Facoltà, che siano forniti del diploma di maturità classica, possono essere iscritti, su parere della Facoltà al secondo anno del corso per la laurea in lettere; e il loro piano di studi sarà parimenti fissato caso per caso dal Consiglio di Facoltà.

Art. 52. — *Laurea in filosofia.* - Gli insegnamenti del corso per la laurea in filosofia sono i seguenti:

Fondamentali:

1) letteratura italiana;
2) letteratura latina;
3) storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
4) storia medioevale;
5) storia moderna;
6) storia della filosofia;
7) filosofia teoretica;
8) filosofia morale;
9) pedagogia;
10) psicologia oppure una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Complementari:

1) estetica;
2) filosofia del diritto;
3) storia della filosofia antica;
4) storia della filosofia medioevale;
5) storia delle religioni;
6) storia del Cristianesimo;
7) storia della pedagogia italiana;
8) psicologia;
9) storia del Risorgimento;
10) storia del diritto italiano;
11) storia delle dottrine politiche;
12) storia delle dottrine economiche;
13) letteratura greca;
14) economia politica;
15) lingua e letteratura straniera (da scegliere tra francese, inglese, tedesca).

Essendo gli insegnamenti di « storia medioevale » e di « storia moderna » uniti in unica cattedra, il corso sarà dedicato alternativamente un anno alla « storia medioevale » ed un anno alla « storia moderna ».

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in sei da lui scelti fra i complementari, previa approvazione del preside della Facoltà.

Art. 53. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta, su argomento concordato almeno un anno prima con un docente di uno degli insegnamenti filosofici oppure storici: in questo secondo caso l'argomento dovrà essere tempestivamente approvato dal Consiglio di Facoltà. La tesi dattilografata deve essere depositata in segreteria in almeno tre copie identiche, un mese prima dell'inizio della sessione di laurea.

All'esame di laurea lo studente può inoltre presentare, a sua richiesta, e come titolo di merito, uno o due tesine orali o scritte, su qualsiasi argomento o esperimento che sia stato oggetto di una sua esercitazione scolastica in un qualunque anno di corso, quando abbia ottenuta per il suo lavoro l'approvazione del professore della rispettiva disciplina.

Art. 54. — I laureati in lettere sono iscritti, su loro domanda, al quarto anno del corso per la laurea in filosofia e per essere ammessi all'esame di laurea debbono seguire gli insegnamenti e superare gli esami (su programma dell'anno in corso) come appresso indicati: 1) storia della filosofia; 2) filosofia teoretica; 3) filosofia morale; 4) pedagogia; 5) psicologia; 6) un altro insegnamento del corso per la laurea in filosofia che non sia stato già seguito per la laurea in lettere.

Art. 55. — I laureati in scienze, in medicina e chirurgia, in giurisprudenza, e i laureati dei corsi quadriennali di lingue e letterature straniere e di magistero sempre che siano forniti del diploma di maturità classica possono essere iscritti, al terzo anno del corso per la laurea in filosofia; e il Consiglio di Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati dai singoli, stabilisce per ciascuno il piano di studi che deve seguire per essere ammesso all'esame di laurea.

Per i laureati di altri corsi e facoltà, sempre che siano forniti del diploma di maturità classica, sarà parimenti determinato caso per caso dal Consiglio di Facoltà l'anno di iscrizione al corso per la laurea in filosofia, e il loro piano di studi.

CAPITOLO VII

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Art. 56. — La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

a) in scienze matematiche;
b) in fisica;
c) in chimica;
d) in scienze naturali;
e) in matematica e fisica.

Nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali si impartiscono gli insegnamenti del corso biennale di studi propedeutici per la laurea in ingegneria.

Art. 57. — *Laurea in scienze matematiche*. La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale);
2) geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale);
3) analisi superiore;
4) geometria superiore;
5) meccanica razionale, con elementi di statica grafica e disegno;
6) fisica sperimentale, con esercitazioni (biennale);
7) fisica matematica;
8) chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Insegnamenti complementari:

1) matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana;
2) matematiche complementari;
3) fisica teorica;
4) fisica superiore;
5) meccanica superiore;
6) geodesia;
7) matematiche superiori;
8) teoria delle funzioni;
9) geometria differenziale.

Gli insegnamenti biennali di analisi matematica e di geometria analitica importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di fisica sperimentale importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative esercitazioni importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari.

Art. 58. — E' necessario osservare le seguenti precedenze di esami:

l'esame di analisi algebrica deve precedere l'esame di analisi infinitesimale, l'esame di geometria analitica deve precedere l'esame di geometria descrittiva; gli esami di analisi algebrica, di geometria analitica e di analisi infinitesimale devono precedere gli esami di tutte le materie del secondo biennio; l'esame di meccanica razionale deve precedere l'esame di fisica matematica; l'esame di fisica sperimentale deve precedere gli esami di fisica superiore, di fisica teorica e di fisica matematica.

Art. 59. — *Laurea in fisica*. La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
2) geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) analisi superiore;
4) meccanica razionale, con elementi di statica grafica;
5) fisica sperimentale (biennale);
6) esercitazioni di fisica sperimentale (triennale);
7) fisica matematica;
8) fisica teorica;
9) fisica superiore;
10) chimica fisica;
11) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
12) preparazioni chimiche.

Sono insegnamenti complementari:

1) chimica organica;
2) mineralogia;
3) geodesia;
4) fisica terrestre;
5) meccanica superiore;
6) geometria differenziale;
7) astronomia;
8) elettrotecnica;
9) fisica tecnica.

L'insegnamento biennale di fisica sperimentale importa un unico esame alla fine del biennio; le esercitazioni di fisica sperimentale (triennale) importano un esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di analisi matematica vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 60. — E' necessario osservare le seguenti precedenze di esami:

gli esami di analisi algebrica, analisi infinitesimale, geometria analitica devono precedere l'esame di analisi superiore; gli esami di analisi algebrica, analisi infinitesimale, geometria, meccanica razionale e fisica sperimentale devono precedere gli esami di fisica teorica, fisica matematica e astronomia; l'esame di fisica sperimentale deve precedere l'esame di fisica superiore; gli esami di chimica generale ed inorganica e di fisica sperimentale devono precedere l'esame di chimica fisica.

Art. 61. — *Laurea in chimica.* La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione.

~~E' titolo di ammissione il diploma di maturità clas~~sica o di maturità scientifica.

Biennio di studi propedeutici.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di matematiche (biennale);
2) chimica generale ed inorganica (biennale);
3) chimica organica (biennale);
4) chimica analitica;
5) fisica sperimentale (biennale);
6) mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici);
7) esercitazioni di matematiche (biennale);
8) esercitazioni di preparazioni chimiche;
9) esercitazioni di disegno di elementi di macchine;
10) esercitazioni di analisi chimica qualitativa;
11) esercitazioni di fisica sperimentale.

Triennio di studi di applicazione per l'indirizzo inorganico fisico e per l'indirizzo organico biologico.

Insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:

1) chimica fisica (biennale);
2) esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
3) esercitazioni di chimica fisica (biennale);
4) esercitazioni di chimica organica e di analisi organica;
5) esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente).

Insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico chimico fisico:

1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale)*;
2) geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) meccanica razionale con elementi di statica grafica;
(*) 4) fisica superiore;
(*) 5) fisica tecnica (corso speciale per chimici e chimici industriali);
(*) 6) chimica applicata (ai materiali da costruzione);
(*) 7) misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali);
(*) 8) chimica industriale.

Insegnamenti complementari per l'indirizzo organico biologico:

1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
2) geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) meccanica razionale con elementi di statica grafica;
(*) 4) chimica biologica;
(*) 5) chimica farmaceutica;
6) chimica bromatologica;
(*) 7) farmacologia;
8) chimica applicata (al materiale da costruzione);
(*) 9) chimica agraria;
10) fisiologia generale (corso speciale per chimici).

I tre insegnamenti complementari di analisi matematica, di geometria analitica con elementi di proiettiva e di meccanica razionale con elementi di statica grafica possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di istituzioni di matematiche (biennale).

L'insegnamento complementare (biennale) di analisi matematica importa due esami distinti.

~~Gli insegnamenti biennali importano un esame alla~~ fine di ciascun anno di corso.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione ed almeno i sette da lui scelti tra i complementari del gruppo seguito.

Per gli insegnamenti contrassegnati con asterisco valgono le norme di cui alla tabella 19 penultimo ed ultimo comma del regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1375.

Art. 62. — Lo studente non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di chimica analitica senza aver prima superato l'esame di chimica generale ed inorganica; non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di esercitazioni di analisi chimica qualitativa senza aver prima superato l'esame di esercitazioni di preparazioni chimiche (primo anno del biennio propedeutico), in via transitoria (mancando lo sbarramento del biennio), non potrà essere ammesso a sostenere gli esami di chimica fisica e di esercitazioni di chimica fisica senza aver prima superato gli esami di istituzioni di matematiche (1° e 2° corso), di esercitazioni di matematiche (1° e 2° corso), di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di fisica sperimentale e di esercitazioni di fisica sperimentale; nè potrà essere ammesso a sostenere l'esame di esercitazioni di analisi chimica quantitativa senza aver prima superato l'esame di esercitazioni di analisi chimica qualitativa; non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di analisi matematica infinitesimale nè quello di meccanica razionale senza aver prima superato l'esame di analisi matematica algebrica; non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di farmacologia senza aver prima superato l'esame di fisiologia generale.

Art. 63. — *Laurea in scienze naturali.* La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di matematiche;
2) fisica;
3) chimica generale ed inorganica;
4) chimica organica;
5) mineralogia;
6) geologia;
7) geografia;
8) botanica (biennale);
9) zoologia (biennale);
10) anatomia comparata;
11) anatomia umana;
12) fisiologia generale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) istologia ed embriologia;
2) chimica fisica;
3) chimica biologica;
4) patologia vegetale;
5) genetica;

(1) Per gli insegnamenti contrassegnati con asterisco valgono le norme di cui alla tabella 19 penultimo ed ultimo comma del regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1375.

6) igiene;
7) entomologia agraria;
8) antropologia;
9) oceanografia;
10) paleontologia;
11) fisiologia vegetale.

Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguìto i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.

Art. 64. — Lo studente non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di fisica senza aver prima superato l'esame di istituzioni di matematiche; non potrà essere ammesso a sostenere gli esami di chimica organica e di mineralogia senza aver prima superato l'esame di chimica generale ed inorganica; non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di chimica biologica senza aver prima superato l'esame di chimica organica; non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di fisiologia generale senza aver prima superato gli esami di fisica, di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di anatomia umana e di anatomia comparata; non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di patologia vegetale senza aver prima superato l'esame di botanica; non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di entomologia agraria senza aver prima superato l'esame di zoologia; non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di genetica senza aver prima sostenuto gli esami di botanica e di zoologia.

Art. 65. — *Laurea in matematica e fisica.* La durata del corso degli studi per la laurea in matematica e fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) analisi matematica algebrica ed infinitesimale (biennale);
2) geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale);
3) analisi superiore;
4) matematiche complementari;
5) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
6) fisica sperimentale con esercitazioni (biennale);
7) fisica teorica;
8) fisica superiore;
9) chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1) matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana;
2) geometria superiore;
3) meccanica superiore;
4) fisica matematica;
5) fisica tecnica;
6) geodesia;
7) mineralogia;
8) fisica terrestre;
9) geometria differenziale;
10) elettrotecnica.

Gli insegnamenti biennali di analisi matematica e di geometria analitica e geometria descrittiva importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di fisica sperimentale importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative esercitazioni importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguìto i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari.

Art. 66. — E' necessario osservare le seguenti precedenze di esami:

l'esame di analisi algebrica deve precedere l'esame di analisi infinitesimale; l'esame di geometria analitica deve precedere l'esame di geometria descrittiva; gli esami di analisi algebrica, geometria analitica e di analisi infinitesimale devono precedere gli esami di tutte le materie del secondo biennio; l'esame di meccanica razionale deve precedere l'esame di fisica matematica; l'esame di fisica sperimentale deve precedere gli esami di fisica superiore, fisica teorica e fisica matematica, di fisica tecnica e di fisica terrestre.

Art. 67. — L'esame di laurea in scienze matematiche, in fisica, in chimica, in scienze naturali, in matematica e fisica consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta. Tale dissertazione deve essere presentata in segreteria in triplice copia, almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione di laurea;

b) nella discussione di un argomento orale scelto dal presidente della Commissione fra due presentati dallo studente, concordati tra lui ed uno o più professori della Facoltà e notificati alla segreteria con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 68. — Gli Istituti della Facoltà di scienze sono i seguenti:

1) Istituto di chimica generale;
2) Istituto di fisica;
3) Istituto di ortobotanica;
4) Istituto e Museo di zoologia e di anatomia comparata;
5) Istituto di geologia e di mineralogia;
6) Istituto di matematica;
7) Istituto di disegno.

Art. 69. — *Biennio propedeutico d'ingegneria.* Il titolo di ammissione per il biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) analisi matematica algebrica ed infinitesimale (biennale);
2) geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale);
3) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
4) fisica sperimentale con esercitazioni (biennale);
5) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
6) disegno (biennale);
7) mineralogia e geologia.

Alla fine del corso biennale di studi propedeutici lo studente deve aver superato una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 70. — Lo studente non può sostenere l'esame di analisi infinitesimale senza aver prima sostenuto e superato l'esame di analisi algebrica; non può sostenere

l'esame di geometria descrittiva senza aver prima sostenuto e superato l'esame di geometria analitica.

La fisica sperimentale è materia di insegnamento biennale, ma l'esame è unico alla fine del biennio.

CAPITOLO VIII

Facoltà in ingegneria

Art. 71. — Presso la Facoltà di ingegneria si segue il triennio di studi di applicazione per la sezione civile, distinta in tre sottosezioni (edile, idraulica e trasporti), che dà adito alla laurea in ingegneria civile nelle rispettive sottosezioni edile, idraulica e trasporti.

Art. 72. — Per ottenere l'iscrizione al triennio di studi di applicazione lo studente deve aver seguìto i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti del biennio propedeutico.

Art. 73. — Gli insegnamenti nel triennio di studi di applicazione sono i seguenti:

Fondamentali comuni alle tre sottosezioni:

1) scienza delle costruzioni;
2) meccanica applicata alle macchine;
3) fisica tecnica;
4) chimica applicata;
5) topografia con elementi di geodesia;
6) architettura tecnica;
7) idraulica;
8) elettrotecnica;
9) macchine;
10) tecnologie generali;
11) materie giuridiche ed economiche;
12) costruzioni in legno, ferro e cemento armato;
13) estimo civile e rurale;
14) costruzioni stradali e ferroviarie.

Fondamentali specifici a ciascuna sottosezione:

1. Sottosezione edile:
15) architettura e composizione architettonica;
16) tecnica urbanistica.

2. Sottosezione idraulica:
17) costruzioni idrauliche;
18) impianti speciali idraulici.

3. Sottosezione trasporti:
19) costruzione di ponti;
20) tecnica ed economia dei trasporti.

Complementari comuni alle tre sottosezioni:

1) geologia applicata;
2) igiene applicata all'ingegneria;
3) chimica agraria;
4) agraria ed economia rurale;
5) meccanica agraria.

Sono inoltre insegnamenti complementari per ciascuna sottosezione quelli fondamentali specifici delle altre.

Art. 74. — I corsi di cui al precedente articolo sono svolti in forma di lezioni e di esercitazioni pratiche e grafiche. Per i seguenti insegnamenti i corsi di esercitazioni grafiche possono essere svolti anche nell'anno successivo a quello nel quale ha avuto luogo l'insegnamento sotto forma di lezioni:

1) architettura e composizione architettonica;
2) costruzioni idrauliche,
3) costruzioni stradali e ferroviarie.

Art. 75. — Agli effetti della successione dei relativi esami sono da considerarsi come insegnamenti propedeutici:

1) scienze delle costruzioni rispetto a costruzioni in legno, ferro e cemento armato; a « costruzioni stradali e ferroviarie »; a « costruzioni idrauliche »; a « costruzioni di ponti »; ad « architettura tecnica »; a « macchine »;

2) meccanica applicata alle macchine rispetto a macchine;

3) fisica tecnica rispetto a macchine;

4) architettura tecnica rispetto ad architettura e composizione architettonica;

5) « topografia » con elementi di geodesia rispetto a « costruzioni stradali e ferroviarie »; a « costruzioni idrauliche »; a « impianti speciali idraulici »;

6) idraulica rispetto a « costruzioni idrauliche » e ad « impianti speciali idraulici », a « macchine »;

7) macchine rispetto a meccanica agraria.

Art. 76. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguìto i corsi e superato gli esami:

1) nelle materie fondamentali comuni alle tre sottosezioni;

2) nelle materie fondamentali specifiche della rispettiva sottosezione;

3) in altre materie scelte tra gli insegnamenti complementari nel numero minimo di due.

Art. 77. — Gli esami di profitto consistono di norma in una prova orale sulle materie ed in una discussione sui risultati delle esercitazioni e sui progetti.

Gli esami di architettura tecnica e di architettura e composizione architettonica comportano sempre anche una prova pratica.

Per le materie, per le quali le esercitazioni continuano o sono sviluppate nell'anno successivo a quello in cui venne svolto l'insegnamento teorico, l'esame consiste in una prova orale alla fine dell'insegnamento medesimo ed in una discussione sui progetti eseguiti alla fine del successivo anno di esercitazione; il voto nella materia sarà la media dei due voti riportati rispettivamente nell'esame orale e nella discussione sui progetti.

Gli esami di laurea consistono nella discussione di un progetto eseguito sotto la guida di un professore, ed in un esame di cultura generale su almeno due progetti di materie diverse a scelta del candidato eseguiti durante il triennio.

Il candidato deve presentare la domanda per l'esame di laurea e depositare la tesi di laurea e i due progetti almeno otto giorni prima della data fissata per la prova di esame.

Art. 78. — Gli Istituti della Facoltà di ingegneria sono i seguenti:

1) Istituto di idraulica;
2) Istituto di macchine;
3) Istituto di architettura;
4) Istituto di scienza delle costruzioni;
5) Istituto di trasporti;
6) Istituto di fisica tecnica ed elettrotecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 21 aprile 1949

EINAUDI

Gonella

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 37. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Bartolotto » sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 24 gennaio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo, approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa;

Fondo, denominato « Bartolotto », di pertinenza della ditta catastale, e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta: Pavoncelli cav. Giuseppe di Nicola, partita 1043, foglio di mappa 15, particella 6, per la superficie di Ha. 1.05.68 e con l'imponibile di L. 253,63.

Il fondo confina: con la proprietà Pavoncelli Nicola fu Giuseppe ed altri, con la strada vicinale « Ievole », salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 febbraio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Bartolotto » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 17.000 (diciassettemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 20, foglio n. 325.

(2970)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1949.

Approvazione della tariffa relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, presentata dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita umana;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma:

Tariffa 51, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico di un capitale pagabile immediatamente alla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 18 luglio 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2946)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1949.

Approvazione della tariffa combinata di capitale e rendita di opzioni, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

Tariffa relativa all'assicurazione combinata, con opzioni, a premio annuo uniforme, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga e di una rendita vitalizia differita d'importo variabile con l'età dell'assicurato.

Roma, addì 21 luglio 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2947)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

Num. d'ord. red. z.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
1793	28-4-1949	9-V-565 Gab.	Bolzano	Costa Giuseppe fu Floriano	3- 4-1896 Tiso	Fischnaller	Kasseroler Giovanna, moglie; Crescenzia, Maria, Giuseppe, Edvige, Berta e Antonio, figli.
1795	28-4-1949	9-V-194 Gab.	Id.	Campolungo Giuseppe fu Giuseppe	25- 5-1889 Castelrotto	Plunger	Mayrl Barbara, moglie; Goffredo, Maria, Paolo, Giuseppina, Luigi e Giuliana, figli.
1796	28-4-1949	9-V-850 Gab.	Id.	Pradefanti Maddalena fu Giovanni	18- 2-1902 Funes	Profanter	Edvige, figlia.
1797	28-4-1949	9-V-2012 Gab.	Id.	Colli Giovanni di Vincenzo	14-10-1888 Castelrotto	Goller	Kostner Marianna, moglie; Giovanni, figlio; Demetz Maddalena, moglie di Giovanni; Giuseppe, Margherita, Floriano, Notburga e Matilde, figli di Giovanni.
1798	30-4-1949	9-V-838 Gab.	Id.	Vilandi Francesco fu Giuseppe	2- 4-1883 Tiso	Wieland	Demattia Sira, moglie; Francesco, Giovanni, Luigia e Maria, figli.
1799	30-4-1949	9-V-2530 Gab.	Id.	Demez Teresa ved. Gruber fu Giuseppe	28- 3-1866 Santa Cristina	Demetz	
2801	6-5-1949	9-V-3183 Gab.	Id.	Peralba Giuseppe fu Mattia	28-10-1888 Rasun di Sotto	Plankensteiner	Edler Elisabetta, moglie; Teresa, Giuseppe, Goffredo e Ignazio, figli.
2802	7-5-1949	9-V-3173 Gab.	Id.	Brandi Sigisfredo di Giovanni	25-10-1896 Martello	Fleischmann	Wallnöfer Elfrida, moglie.
2803	7-5-1949	9-V-3173/1 Gab.	Id.	Brandi Elfrida fu Enrico nata Wallnöfer	2- 3-1890 - Montechiaro	Pranter	Carletto, figlio.
2805	10-5-1949	9-V-3225 Gab.	Id.	Piano Giovanni fu Antonio	25-12-1896 - Selva Gardena	Ploner	Senoner Cristina, moglie; Luigia, Antonio-Giuseppe, Teresa, Alberto ed Ernesto, figli.
2806	11-5-1949	9-V-3172 Gab.	Id.	Bonomi Maria fu Giuseppe	21- 9-1905 Appiano	Gutmann	Gualtiero, figlio.
2808	24-5-1949	9-V-3454 Gab.	Id.	Dalcanto Pietro fu Antonio	24- 6-1866 Velturno	Winkler	Gasser Veronica, moglie; Pietro, Rosa, Adelaide, Giuseppe, Barbara, Gaetano, Notburga, Sofia, Giuliana, Teresa e Ferdinando, figli; Goffredo, figlio di Adelaide.
2811	21-6-1949	9-V-3453 Gab.	Id.	Covoli Maria fu Giacomo nata Schweigler	12- 6-1888 Moso in Passiria	Gufler	Maria, figlia.
2812	20-6-1949	9-V-3458 Gab.	Id.	Feluga Anna di Giuseppe in Wieser	14- 3-1891 - Moso in Passiria	Pflug	Matilde, figlia.
2813	21-6-1949	9-V-3456 Gab.	Id.	Dallamotta Rosa di Giuseppe in Gasser	5- 3-1909 - Innsbruck	Plaikner	Giuseppe, figlio.
2814	23-6-1949	9-V-3702 Gab	Id.	Fabbri Giuseppina Maria di Giuseppe	19- 3-1900 Montagna	Baumann	
2815	23-6-1949	9-V-3337 Gab.	Id.	Rossi Domenico di Giacomo	21 -3-1896 Faida Pinè	Moser	Köfler Maria Antonia, moglie; Alfonso, figlio.
2816	24-6-1949	9-V-4310 Gab.	Id.	Casari Veronica fu Giovanni nata Schwembacher	30-12-1885 Morter (Laces)	Pöhl	Veronica, Caterina, Anna Maria e Alberto, figli; Umberto, figlio di Caterina; Teresa, Rosa, Waltrude e Josef, figli di Alberto.
2817	24-6-1949	9-V-3737 Gab.	Id.	Righi Filomena fu Luigi	21- 9-1906 Prato Stelvio	Rungg	Giuseppe, figlio.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di agosto 1949:

Dollaro U.S.A. . . . L. 575
Franco svizzero . . . . » 141

(3097)

MINISTERO DEL TESORO

Rettifiche

Nella Media dei titoli del 20 luglio 1949, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 21 luglio 1949, la quotazione dei Buoni del Tesoro 4 % (15-9-1951) deve intendersi 97,875, anzichè 99,95.

Nei cambi di chiusura del 25 luglio 1949, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 26 luglio 1949, nella Borsa di Milano, il dollaro deve intendersi quotato 575 anzichè 755.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	182920	Torre Mario fu Francesco, dom. a Genova, con usufrutto a Bolgiano Rosa fu Pietro	150 —
Id.	215200	Gualteroni Luigi fu Giuseppe, dom. a Bergamo, vincolata .	5.000 —
Id.	157145 (sola nuda proprietà)	Guenzino Teresio di Giuseppe minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cellamonte (Alessandria), vincolata di usufrutto	220 —
Cons. 3,50 % (1906)	762877	Congregazione di carità di Quaranti (Alessandria) . . .	24,50
P. R. 3,50 % (1934)	473424 (sola nuda proprietà)	Giorgio Vincenzo fu Giuseppe, dom. a Ottati, con usufrutto a Monaco Angelo fu Sabato, dom. a Ottati (Salerno) .	7.100 —
Id.	316481 (solo usufrutto)	Buccilli Carmela, Bianca, Antonietta e Domenico fu Cesidio, minori sotto la patria potestà della madre Gregori Mariannina di Francesco ved. Buccilli, dom. a Alvito (Caserta), con usufrutto a quest'ultima	133 —
Id.	293497	Ambrosio Maria Rosaria fu Domenico, nubile, dom. a Candela (Foggia), vincolata per dote	259 —
Id.	520716 (sola nuda proprietà)	Curti Annamaria fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Barile Ettorina di Antonio, vedova Curti, dom. in Rovasenda (Vercelli), con usufrutto a quest'ultima	210 —
Id.	69880	D'Agostino Eloisa fu Francesco	17,50
Id.	69881	D'Agostino Filomena fu Francesco	17,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 12 maggio 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2024)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per titoli a sedici posti di vice segretario in prova della carriera amministrativa (gruppo A)

Art. 1.

E' indetto un concorso interno per titoli, in base a graduatoria di merito, a sedici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Al concorso può partecipare soltanto il personale non di ruolo che abbia prestato, alla data del 1° agosto 1948, almeno un anno di lodevole ed ininterrotto servizio alle dipendenze dell'Ente, con funzioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito e che sia in possesso della qualifica di reduce combattente od equiparata.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 32, corredata dei documenti di cui al successivo art. 3, dovrà essere presentata o dovrà pervenire per mezzo della posta, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Ufficio personale) in Roma, via Lima n. 51, non oltre il 30 settembre 1949. Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale dell'ente dopo tale data.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con la indicazione del cognome e del nome, della paternità, del luogo di nascita e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Per le domande presentate a mano la Direzione dell'Ente rilascierà regolare ricevuta.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio.

2. - Diploma originale, con tassa di bollo da L. 32 — ovvero copia notarile autentica su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzata — di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche, sociali e amministrative o titolo equipollente, conseguito, in data anteriore al 1° giugno 1947, in una Università o Istituto superiore dello Stato.

3. - Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto.

4. - Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

5. Certificato medico da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dal locale dirigente i servizi sanitari dell'Ente, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, essa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al posto per il quale concorre.

6. Certificato generale rilasciato, su carta da bollo da L. 85, dal competente ufficio del casellario giudiziario e debitamente legalizzato.

7. Certificato di buona condotta civile e morale, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

8. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con tassa di bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per gli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo eventualmente trascorso in prigionia.

La qualità di partigiano combattente deve essere comprovata dal certificato definitivo rilasciato ai sensi e nei termini previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, o da copia di esso, su carta da bollo da L. 24, autenticata da notaio.

Le concessioni di medaglia al valor militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione in originale con tassa di bollo da L. 24, o in copia, su carta da bollo da L. 24, autenticata da notaio.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi, dimostreranno la loro qualità con apposita attestazione, rilasciata su carta da bollo da L. 24, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I civili internati in Africa, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, in qualunque categoria di invalidità rientrino, dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69, con tassa di bollo da L. 24, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure presentando una dichiarazione d'invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

9. Fotografia recente del candidato, con tassa di bollo da L. 24, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Non è consentito, in luogo di questa, la presentazione di altro documento.

10. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole.

11. Tutti i titoli, documenti, pubblicazioni, ecc., che gli aspiranti riterranno opportuno presentare.

Art. 4.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 6, 7 e 10 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente avviso.

I documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, come innanzi specificato e debitamente legalizzati.

L'Ente si riserva, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la insindacabile facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande ed i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente avviso di concorso.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con determinazione non motivata ed insindacabile del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, ai termini del regolamento dell'Ente.

Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata in base ai titoli ed ai requisiti posseduti da ciascun concorrente, tenendo conto:

a) della votazione riportata nel titolo di studio e dell'esistenza di altri titoli di studio oltre quello richiesto;

b) della capacità, operosità e rendimento dimostrati nel precedente servizio presso l'Ente e della natura delle funzioni esercitate;

c) dell'anzianità maturata nell'attività di cui alla precedente lettera b);

d) degli altri impieghi ricoperti e delle funzioni in essi svolte e delle eventuali attività professionali, ecc.;

e) degli eventuali studi e pubblicazioni o di ogni altro titolo ritenuto dalla Commissione meritevole di valutazione.

Art. 7.

La graduatoria del concorso, sarà pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Sugli eventuali reclami in materia di legittimità della graduatoria dei concorrenti, da presentarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno ammessi al servizio di prova secondo le norme contenute nell'art. 7 del regolamento organico del personale dell'Ente.

Il perido di prova ha la durata di sei mesi.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibera la nomina di ruolo con l'assegnazione al grado iniziale del ruolo amministrativo, gruppo A, dell'Ente.

Roma, addì 13 luglio 1949

Il presidente: RENATO MALINVERNO

(3013)

Concorso per titoli a trentuno posti di vice ragioniere in prova e di vice segretario in prova nel ruolo di ragioneria e di segreteria (gruppo B).

Art. 1.

E' indetto un concorso interno per titoli, in base a graduatoria di merito, a trentuno posti di vice ragioniere in prova e di vice segretario in prova nel ruolo di ragioneria e di segreteria (gruppo B) dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Al concorso può partecipare soltanto il personale non di ruolo che abbia prestato, alla data del 1° agosto 1948, almeno un anno di lodevole ed ininterrotto servizio alle dipendenze dell'Ente, con funzioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito e che sia in possesso della qualifica di reduce combattente od equiparata.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 32, corredata dei documenti di cui al successivo art. 3, dovrà essere presentata o dovrà pervenire per mezzo della posta, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Ufficio personale) in Roma, via Lima n. 51, non oltre il 30 settembre 1949. Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale dell'ente dopo tale data.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con la indicazione del cognome e del nome, della paternità, del luogo di nascita e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Per le domande presentate a mano la Direzione dell'ente rilascierà regolare ricevuta.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio.

2. Diploma originale, con tassa di bollo da L. 32, ovvero copia notarile autentica su carta da bollo di L. 40, debitamente legalizzata, di scuola media superiore conseguito, in data anteriore al 1° giugno 1947, in un istituto governativo o pareggiato.

3. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

4. Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

5. Certificato medico da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dal locale dirigente i servizi sanitari dell'Ente, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, essa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al posto per il quale concorre.

6. Certificato generale rilasciato, su carta da bollo da L. 85, dal competente ufficio del casellario giudiziario e debitamente legalizzato.

7. Certificato di buona condotta civile e morale, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

8. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con tassa di bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per gli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo eventualmente trascorso in prigionia.

La qualità di partigiano combattente deve essere comprovata dal certificato definitivo rilasciato ai sensi e nei termini previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, o da copia di esso, su carta da bollo da L. 24, autenticata da notaio.

Le concessioni di medaglia al valor militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione in originale con tassa di bollo da L. 24, o in copia, su carta da bollo da L. 24, autenticata da notaio.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi, dimostreranno la loro qualità con apposita attestazione, rilasciata su carta da bollo da L. 24, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27.

I civili internati in Africa, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, in qualunque categoria di invalidità rientrino, dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato Mod. 69, con tassa di bollo da L. 24, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure presentando una dichiarazione d'invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

9. - Fotografia recente del candidato, con tassa di bollo da L. 24, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Non è consentito, in luogo di questa, la presentazione di altro documento;

10. - Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole.

11. — Tutti i titoli, documenti, pubblicazioni, ecc., che gli aspiranti riterranno opportuno presentare.

Art. 4.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 6, 7 e 10 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente avviso.

I documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, come innanzi specificato e debitamente legalizzati.

L'Ente si riserva, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la insindacabile facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande ed i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente avviso di concorso.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con determinazione non motivata ed insindacabile del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, ai termini del regolamento dell'Ente.

Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata in base ai titoli ed ai requisiti posseduti da ciascun concorrente, tenendo conto:

a) della votazione riportata nel titolo di studio e dell'esistenza di altri titoli di studio oltre quello richiesto;

b) della capacità, operosità e rendimento dimostrati nel precedente servizio presso l'Ente e della natura delle funzioni esercitate;

c) dell'anzianità maturata nell'attività di cui alla precedente lettera *b*);

d) degli altri impieghi ricoperti e delle funzioni in essi svolte e delle eventuali attività professionali, ecc.;

e) degli eventuali studi e pubblicazioni o di ogni altro titolo ritenuto dalla Commissione meritevole di valutazione.

Art. 7.

La graduatoria del concorso, sarà pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Sugli eventuali reclami in materia di legittimità della graduatoria dei concorrenti, da presentarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno ammessi al servizio di prova secondo le norme contenute nell'art. 7 del regolamento organico del personale dell'Ente.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibera la nomina di ruolo con l'assegnazione al grado iniziale del ruolo ragioneria e segreteria, gruppo *B* dell'Ente, con la qualifica di vice ragioniere se in possesso del titolo di ragioniere e perito commerciale, o con quella di vice segretario se in possesso di altro titolo di scuola media superiore.

Roma, addì 13 luglio 1949

Il presidente: RENATO MALINVERNO

(3014)

Concorso per titoli a settantadue posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C)

Art. 1.

E' indetto un concorso interno per titoli, in base a graduatoria di merito, a settantadue posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*), dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Al concorso può partecipare soltanto il personale non di ruolo che abbia prestato, alla data del 1° agosto 1948, almeno un anno di lodevole ed ininterrotto servizio alle dipendenze dell'Ente, con funzioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito e che sia in possesso della qualifica di reduce combattente od equiparata.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 32, corredata dei documenti di cui al successivo art. 3, dovrà essere presentata o dovrà pervenire per mezzo della posta, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Ufficio personale) in Roma, via Lima n. 51, non oltre il 30 settembre 1949. Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale dell'ente dopo tale data.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con la indicazione del cognome e del nome, della paternità, del luogo di nascita e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Per le domande presentate a mano la Direzione dell'ente rilascierà regolare ricevuta.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. - Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio.

2. Diploma originale, con tassa di bollo da L. 32, ovvero copia notarile, su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzata, di uno dei seguenti titoli di studio, conseguito in data anteriore al 1° giugno 1947, che abbia valore legale:

licenza di scuola media inferiore;

licenza di scuola secondaria di avviamento professionale.

Sono, altresì, validi i seguenti titoli di studio conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici, purchè abbiano valore legale:

ammissione al liceo scientifico;

ammissione al corso superiore dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale o alla quarta classe ginnasiale;

licenza tecnica o complementare;

licenza di scuola professionale di 2° grado;

licenza dell'ottava classe integrativa.

3. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto.

4. Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

5. - Certificato medico da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dal locale dirigente i servizi sanitari dell'Ente, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, essa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al posto per il quale concorre.

6. - Certificato generale rilasciato, su carta da bollo da L. 85, dal competente ufficio del casellario giudiziario e debitamente legalizzato.

7. - Certificato di buona condotta civile e morale, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

8. - Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con tassa di bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per gli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo eventualmente trascorso in prigionia.

La qualità di partigiano combattente deve essere comprovata dal certificato definitivo rilasciato ai sensi e nei termini previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, o da copia di esso, su carta da bollo da L. 24, autenticata da notaio.

Le concessioni di medaglia al valor militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e le altre attestazioni di

merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione in originale con tassa di bollo da L. 24, o in copia, su carta da bollo da L. 24, autenticata da notaio.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi, dimostreranno la loro qualità con apposita attestazione, rilasciata su carta da bollo da L. 24, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I civili internati in Africa, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, in qualunque categoria di invalidità rientrino, dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato Mod. 69, con tassa di bollo da L. 24, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure presentando una dichiarazione d'invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

9. - Fotografia recente del candidato, con tassa di bollo da L. 24, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Non è consentito, in luogo di questa, la presentazione di altro documento.

10. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole.

11. - Tutti i titoli, documenti, pubblicazioni, ecc., che gli aspiranti riterranno opportuno presentare.

Art. 4.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 6, 7 e 10 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente avviso.

I documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, come innanzi specificato e debitamente legalizzati.

L'Ente si riserva, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la insindacabile facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande ed i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente avviso di concorso.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con determinazione non motivata ed insindacabile del Consiglio di amministrazione dell'ente.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, ai termini del regolamento dell'Ente.

Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata in base ai titoli ed ai requisiti posseduti da ciascun concorrente, tenendo conto:

a) della votazione riportata nel titolo di studio e dell'esistenza di altri titoli di studio oltre quello richiesto;

b) della capacità, operosità e rendimento dimostrati nel precedente servizio presso l'Ente e della natura delle funzioni esercitate;

c) dell'anzianità maturata nell'attività di cui alla precedente lettera *b*);

d) degli altri impieghi ricoperti e delle funzioni in essi svolte e delle eventuali attività professionali, ecc.;

e) degli eventuali studi e pubblicazioni o di ogni altro titolo ritenuto dalla Commissione meritevole di valutazione.

Art. 7.

La graduatoria del concorso, sarà pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Sugli eventuali reclami in materia di legittimità della graduatoria dei concorrenti, da presentarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno ammessi al servizio di prova secondo le norme contenute nell'art. 7 del regolamento organico del personale dell'Ente.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibera la nomina di ruolo con l'assegnazione al grado iniziale del ruolo d'ordine (gruppo C) dell'Ente.

Roma, addì 13 luglio 1949

Il presidente: RENATO MALINVERNO

(3015)

Concorso per titoli a trentanove posti di fattorino in prova nel ruolo subalterno degli uffici

Art. 1.

E' indetto un concorso interno per titoli, in base a graduatoria di merito, a trentanove posti di fattorino in prova nel ruolo subalterno degli uffici dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Al concorso può partecipare soltanto il personale non di ruolo che abbia prestato, alla data del 1° agosto 1948, almeno un anno di lodevole ed ininterrotto servizio alle dipendenze dell'Ente, e che sia in possesso della qualifica di reduce combattente od equiparata.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 32, corredata dai documenti di cui al successivo art. 3, dovrà essere presentata o dovrà pervenire per mezzo della posta, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, alla Direzione generale dell'Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Ufficio personale) in Roma, via Lima n. 51, non oltre il 30 settembre 1949. Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale dell'Ente dopo tale data.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con la indicazione del cognome e del nome, della paternità, del luogo di nascita e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Per le domande presentate a mano la Direzione dell'Ente rilascerà regolare ricevuta.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato originale, con tassa di bollo da L. 32, ovvero copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzata, di adempimento all'obbligo dell'istruzione elementare.

3. - Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto.

4. Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

5. - Certificato medico da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dal locale dirigente i servizi sanitari dell'Ente, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, essa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al posto per il quale concorre:

6. - Certificato generale rilasciato, su carta da bollo da L. 85, dal competente ufficio del casellario giudiziario e debitamente legalizzato;

7. Certificato di buona condotta civile e morale, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

8. - Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con tassa di bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per gli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo eventualmente trascorso in prigionia.

La qualità di partigiano combattente deve essere comprovata dal certificato definitivo rilasciato ai sensi e nei termini previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, o da copia di esso, su carta da bollo da L. 24, autenticata da notaio.

Le concessioni di medaglia al valor militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione in originale con tassa di bollo da L. 24, o in copia, su carta da bollo da L. 24, autenticata da notaio.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi, dimostreranno la loro qualità con apposita attestazione, rilasciata su carta da bollo da L. 24, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I civili internati in Africa, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, in qualunque categoria di invalidità rientrino, dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato Mod. 69, con tassa di bollo da L. 24, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure presentando una dichiarazione d'invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

9. Fotografia recente del candidato, con tassa di bollo da L. 24, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Non è consentito, in luogo di questa, la presentazione di altro documento.

10. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Sindaco del comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole.

11. Tutti i titoli, documenti, ecc., che gli aspiranti riterranno opportuno presentare.

Art. 4.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 6, 7 e 10 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente avviso.

I documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, come innanzi specificato e debitamente legalizzati.

L'Ente si riserva, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la insindacabile facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande ed i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente avviso di concorso.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con determinazione non motivata ed insindacabile del Consiglio di amministrazione dell'ente.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, ai termini del regolamento dell'Ente.

Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata in base ai titoli ed ai requisiti posseduti da ciascun concorrente, tenendo conto:

a) della votazione riportata nel titolo di studio e dell'esistenza di altri titoli di studio oltre quello richiesto;

b) della capacità, operosità e rendimento dimostrati nel precedente servizio presso l'Ente;

c) dell'anzianità maturata nell'attività di cui alla precedente lettera *b)*;

d) degli altri impieghi ricoperti e delle mansioni in essi esercitate;

e) di ogni altro titolo ritenuto dalla Commissione meritevole di valutazione.

Art. 7.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Sugli eventuali reclami in materia di legittimità della graduatoria dei concorrenti, da presentarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno ammessi al servizio di prova secondo le norme contenute nell'art. 7 del regolamento organico del personale dell'Ente.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibera la nomina di ruolo con l'assegnazione al grado iniziale del ruolo subalterno degli uffici.

Roma, addì 13 luglio 1949

Il presidente: RENATO MALINVERNO

(3016)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.